



Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 24/11/2021
Prot.n. 361914 del 24/11/2021
Clas. 02.01, fasc. 2021/7

OGGETTO: ORDINANZA ACCOGLIENZA INVERNALE 2021-2022

IL SINDACO

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 281 del 23/06/2020, sono state approvate le linee di indirizzo ed il piano economico per l'affidamento di servizi di sostegno ed accoglienza temporanea per persone in grave disagio e marginalità estrema, suddivisi in 4 lotti, di cui 3 dedicati all'accoglienza invernale ed in particolare:
 - Lotto 2: Servizio di accoglienza invernale notturna – 50 posti;
 - Lotto 3: Servizio di accoglienza invernale H24 – 18 posti;
 - Lotto 4: Servizio di accoglienza invernale per persone alcool – tossicodipendenti attive – 30 posti;
- con Determinazione dirigenziale n. 1863 del 29/09/2020 e n. 2480 del 19/11/2020 si è proceduto all'affidamento dei suddetti servizi, anche per l'accoglienza invernale 2021/2022;

Viste:

- le condizioni climatiche connesse alla stagione fredda che richiedono l'avvio del progetto "Accoglienza invernale" volto a prevenire situazioni di rischio sanitario e alla tutela della vita attraverso un'adeguata accoglienza delle persone senza dimora;

Considerato che:

- la gestione complessiva dei lotti dedicati all'accoglienza invernale di cui all'affidamento in premessa è in capo al Settore Servizi sociali, Sanitari e per l'Integrazione – Servizio Gestione servizi diretti e indiretti, e che le proposte di accoglienza provengono dagli sportelli sociali presso i Poli e presso il Centro stranieri, oltre che dalle Unità di strada;



Richiamati:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948;
- la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali del Consiglio d'Europa entrata in vigore il 03/09/1953;
- l'articolo 2 comma 1 del D. Lgs. 286/98 e successive modifiche (di seguito T.U.) "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", afferma che "Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti";
- l'articolo 12 comma 2 del T.U. "...non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato";
- l'articolo 34 comma 4 della Legge 189/2002, che prevede: "fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministero dell'Interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del Testo Unico di cui al D. Lgs. N.286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il Sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato T.U. di cui al D. Lgs. N.286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo";
- la Legge n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" del 15/07/2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, in vigore dal 08/08/2009;
- il D.L. n. 89 del 23 giugno 2011, "Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari", convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129;
- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs 267/2000 e succ. mm. e ii.

Ritenuto:

- di provvedere, al fine di prevenire situazioni di rischio, col precipuo intento di scongiurare il determinarsi di situazioni di emergenza sanitaria locale e in modo da potere rispondere ai bisogni indifferibili e urgenti, a tutela della vita, che potranno presentarsi, evitando in tal modo più gravi conseguenze.

Per tutto quanto detto sopra



DISPONE

- che il Settore Servizi sociali, Sanitari e per l'Integrazione, nel periodo dal **1 dicembre 2021 al 10 marzo 2022** provveda alla presa in carico di cittadini, anche stranieri, presenti in città in situazione di grave disagio, in particolare di ordine sanitario e alla loro accoglienza presso le strutture in convenzione e/o individuate di volta in volta sulla base delle esigenze che si potranno verificare;

DISPONE INOLTRE

- che lo stesso Settore Servizi sociali, Sanitari e per l'Integrazione – Servizio Gestione servizi diretti e indiretti, tramite il Centro Stranieri, trasmetta con atto formale alla Questura di Modena le disposizioni di presa in carico ed accoglienza in tempo utile dalla firma dei provvedimenti e gli eventuali atti successivi ritenuti necessari in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 16 della Legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza);
- che il Settore Servizi sociali, Sanitari e per l'Integrazione proceda ad ogni eventuale conseguente adempimento, ivi compresa la massima diffusione della presente ordinanza;

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza, potrà proporre Ricorso giurisdizionale al TAR dell'Emilia Romagna ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli motivi di legittimità, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data della pubblicazione della stessa all'albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco di Modena

GIAN CARLO MUZZARELLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



(da compilare in caso di stampa)

La presente copia, composta da n. _____ fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli atti del Comune di Modena, registrato con prot. n. _____ del _____, sottoscritto digitalmente da _____ il _____, con certificato valido dal _____ al _____ (art. 23, c. 1, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Modena, li _____ L'incaricato _____
(nome) (cognome)

(firma dell'incaricato)